

Tematica

Proposte di modifica all'articolo 7 dello schema di decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 110 DPR 917/86.

Osservazioni/Contributi (in grassetto nel corpo dell'articolo 7)

ART. 7 - Ulteriori Disposizioni applicative

1. **Per la determinazione del prezzo di mercato dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto è ammesso un approccio semplificato, come definito dal capitolo VII delle Linee Guida OCSE, in base al quale il costo del servizio è determinato aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso ed un margine di profitto ritenuto congruo quando pari al 5% dei costi rilevanti.**
2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle linee guida dell'OCSE pro tempore vigenti. **In tali provvedimenti dovranno anche essere disciplinate le modalità per la documentazione del metodo applicato secondo quanto stabilito all'art.4.**

Finalità delle richieste

1. Si propone l'introduzione di un comma ad hoc relativo alla definizione della metodologia di remunerazione dei costi a basso valore aggiunto in modo tale da legittimare in modo trasparente e certo quanto previsto nell'ambito del progetto Beps.
2. Si ritiene altresì opportuno introdurre la precisazione relativa alla documentazione data l'importanza che assume la condivisione ex ante del livello di documentazione necessario per la dimostrazione dei dati risultanti dal metodo prescelto. L'esperienza, anche più recente, dimostra infatti come sia importante accordarsi sul livello di disclosure ritenuto accettabile così da evitare in sede di controllo criticità collegate al recupero di dati anche risalenti nel tempo.

Tematica

Proposte di modifica ai punti 4.2, 4.4, 6.1 dello schema di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 31-quater del DPR 600/73.

Osservazioni/Contributi (in grassetto nel corpo dei punti 4.2, 4.4, 6.1)

- 4.2 L'Ufficio, ove necessario, potrà richiedere l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali; in tali casi il termine di conclusione della procedura indicato al precedente punto 3.1, deve intendersi sospeso per un periodo di tempo pari a quello necessario per l'ottenimento delle informazioni richieste all'Amministrazione fiscale del Paese a cui si è chiesta la collaborazione **e comunque non oltre 180 giorni dalla sospensione.**
4. In caso di accoglimento, l'ufficio comunica all'Autorità fiscale dello Stato estero la rettifica in diminuzione riconosciuta. La procedura si perfeziona con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia che dispone il rimborso dell'imposta calcolata sull'imponibile corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell'altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate che espleta tutte le formalità necessarie ad erogare il rimborso **ovvero a consentirne il recupero a titolo di credito d'imposta in compensazione secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 senza limiti d'importo.**
- 6.1 Con riferimento alle rettifiche in aumento definitive operate all'estero, generatrici di doppia imposizione e da cui trae origine l'istanza, resta ferma, in caso di rigetto **anche parziale**, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99.

Finalità delle richieste

1. Si ritiene opportuno prevedere un limite temporale per la sospensione dell'istanza (180 giorni) al fine di garantire una tempistica certa per la finalizzazione della procedura.
2. Appare auspicabile prevedere la possibilità di utilizzo, in alternativa al rimborso dell'ammontare in qualità di credito d'imposta compensabile senza limiti, così da consentire un recupero più efficiente e tempestivo dell'ammontare.
3. Si ritiene opportuno consentire la possibilità al contribuente di accedere alle procedure amichevoli anche nel caso di parziale accoglimento dell'istanza.